

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2 comma 5 del decreto del Ministero dell'economia e finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

Visto lo schema di piano per le nuove istituzioni di rivendite ordinarie nella regione Lombardia per il primo semestre 2016, pubblicato il 30/10/2015 ai sensi del D.M. 38/12, art. 3, comma 4;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 38/13 sono stati valutati le memorie scritte e i documenti fatti pervenire in merito allo schema di piano dai soggetti che ne hanno titolo ai sensi del comma 7 della legge 241/90 e che si ritiene di rispondere alle osservazioni formulate nel seguente modo:

Osservazioni dalla FIT:

- per la nuova istituzione in Mariano Comense (CO), "*Via San Francesco dal civico 3 al civico 37 (solo lato dispari)*", segnala che i locali individuati nella zona di gara non rispetterebbero la distanza prevista per il Comune di Mariano Comense, "*pari o superiore a 300 mt rispetto alla rivendita ordinaria più vicina*", nel caso specifico le distanze tra detti locali e la rivendita n. 10, ubicata in Via Isonzo 58, risulterebbero pari a mt 280, 285 e 255. L'Ufficio osserva che, un ulteriore sopralluogo, ha confermato che la rivendita più vicina non è quella indicata nella comunicazione della FIT di Como la n.10 in Via Isonzo 58 ma bensì la rivendita n.5 di Via Isonzo 24 la cui distanza pedonale rispetto ai locali idonei è risultata essere di mt.316;
- per la nuova istituzione nel Comune di Olgiate Comasco (CO) segnala che in data 22.01.2015 è stata avviata procedura concorsuale per l'istituzione di nuova rivendita ordinaria in Via Lomazzo 20 e che un'ulteriore nuovo punto vendita non solo non sarebbe giustificato dalle richieste della clientela ma la sua istituzione determinerebbe un sovradimensionamento della rete commerciale. L'Ufficio osserva che la zona di gara interessata dalla nuova istituzione della rivendita n. 8 avvenuta in data 01/01/2015 interessa una zona commerciale posta a 2,400 km circa da quella inserita nello schema di piano in esame e pertanto la nuova rivendita si inserirebbe in un contesto totalmente differente;
- per la nuova istituzione in Malnate (VA), "*Piazza della Libertà tutta*", segnala che uno dei locali, non meglio individuato col numero civico, non rispetterebbe la distanza prevista in mt.300. L'Ufficio osserva che, un ulteriore sopralluogo, ha confermato che le distanze effettive dalla Rivendita n.2 di Piazza XXV Aprile n.5 e tutti i locali adibiti ad esercizio commerciale in Piazza Libertà sono superiori alla distanza prevista in mt. 300 e precisamente da mt.385 (Caffè della Posta) a mt. 417 (Ottica Sali) ;
- per la nuova istituzione nel Comune di Borgo Virgilio (MN) segnala che a seguito di procedura concorsuale avviata il 10.11.2014 è stata istituita nuova rivendita di generi di monopolio, contrassegnata con il numero ordinale 8 ubicata in Strada Statale Cisa. Precisa inoltre che nella zona di gara è attualmente operante un patentino, pertanto, non rileva alcuna carenza di servizio che possa giustificare l'istituzione di una nuova rivendita atteso anche che la zona delineata si trova nella Frazione Cerese ove si riscontra una popolazione residente pari 6.661 abitanti e risultano operative ben 6 rivendite di generi di monopolio. L'Ufficio precisa che la zona di gara interessa una zona commerciale posta ad oltre un chilometro rispetto alla Rivendita n. 8 di nuova istituzione e che la Frazione Cerese è caratterizzata da continuità dal centro abitato principale del Comune di Borgo Virgilio. La presenza del patentino non condiziona il giudizio sull'opportunità di aprire

una nuova tabaccheria, dal momento che il patentino stesso verrebbe comunque soppresso in caso di apertura di una rivendita nella medesima zona;

- per la nuova istituzione in Mazzo di Valtellina (SO), “*Tutti i locali commerciali idonei in Piazza Santo Stefano tutta e Via Mortirolo tutta*” segnala che il locale individuato in Piazza Santo Stefano, risulterebbe essere ad una distanza inferiore ai 600 mt previsti per il Comune, rispetto alla rivendita n.1 di Mazzo di Valtellina. L’Ufficio osserva che, un ulteriore sopralluogo, ha confermato che la distanza tra il locale commerciale sito in Piazza Santo Stefano n. 3 e la rivendita n. 1 in Via Roma 49 è superiore ai 600 mt (mt. 641);
- per la nuova istituzione in Bagnolo Mella (BS) evidenzia che l’area indicata dovrebbe comprendere “Viale Stazione angolo Via Trento” in luogo di Via Teramo, non esistente nel Comune, come invece indicato nel schema di piano in esame. Poiché trattasi di un refuso nella trascrizione della zona di gara l’Ufficio conferma che la zona di gara è così delimitata “Via della Stazione 24 angolo Via Trento escluso supermercato Italmark”

Premesso quanto sopra, la FIT ha inoltre sollevato ulteriori osservazioni sotto riportate e per le quali l’Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- **Presenza di patentini nella zona di gara o nelle vicinanze:** la vicinanza di patentini non condiziona il giudizio sull’opportunità di aprire una nuova tabaccheria, dal momento che il punto vendita secondario può integrare, ma non sostituire, la rete di vendita primaria.
- **Vicinanza di istituzioni scolastiche o altre strutture frequentate da minori:** la vicinanza di strutture frequentate da minori non costituisce un valido motivo ostativo, perché non esiste una normativa vigente che ne faccia esplicito divieto inoltre, trattandosi di concessione regolamentata dallo Stato, offre di per sé sufficienti garanzie a tutela dei minori.
- **Altre generiche considerazioni sull’insussistenza di valide motivazioni per l’apertura di una nuova rivendita nella zona esaminata per carenza dell’interesse del servizio:** le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell’ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/13 nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara.

Come previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. 38/13, è stata inviata, altresì, la comunicazione di avvio del procedimento di istituzione ai titolari delle tre rivendite più vicine a ciascuna zona di gara, se poste a distanza inferiore a 600 m.

Nei termini stabiliti sono pervenuti fogli di osservazioni da parte dei seguenti rivenditori dei quali, in sunto, si riportano le osservazioni formulate e le deduzioni dell’ufficio:

1. Mastrullo Nicola, titolare Rivendita n. 5 in merito alla nuova istituzione nel comune di Mariano Comense (Co) Via San Francesco. Il rivenditore lamenta che il luogo di potenziale ubicazione della rivendita istituenda è posto ad una distanza inferiore ai 300 mt. Si osserva che, da un ulteriore sopralluogo, la rivendita più vicina non è quella indicata nella comunicazione del Sig. Mastrullo (la n.10 in Via Isonzo 58) bensì la rivendita n.5, di Via Isonzo 24, di cui lo stesso è titolare, la cui distanza pedonale con i locali idonei è risultata essere di mt.316. L’ufficio conferma la propria determinazione, avendo delimitato la zona di gara assicurando la distanza minima prevista dalle Rivendite vicini.
2. Rigoni Cesare, titolare della Riv. n. 43 in Borgo Virgilio (Mn), per la nuova istituzione in Borgo Virgilio Via Nuvolari 53, segnala che nella zona di gara non si rileva alcuna carenza di servizio che possa giustificare l’istituzione di una nuova rivendita atteso anche che la zona delineata si trova nella Frazione Cerese ove si riscontra una popolazione residente pari 6.661 abitanti e risultano operative ben 6 rivendite di generi di monopolio ed inoltre nel Comune è appena stata istituita una nuova rivendita. L’ufficio conferma la propria determinazione ed osserva che la zona di gara delimitata per la procedura concorsuale interessa una zona commerciale posta ad oltre un chilometro rispetto alla Rivendita n. 8 di nuova istituzione e che la Frazione Cerese è caratterizzata da continuità dal centro abitato principale del Comune di Borgo Virgilio.
3. Sigg. Cominelli Enrico, Gurevitch Polina e Grisolfi Gianandrea titolari rispettivamente delle Rivendite n.8, n.2 e n.7 tutte in Bagnolo Mella (BS) in merito alla nuova istituzione in Bagnolo Mella in Viale Stazione 24 angolo via Teramo segnalano che l’attuale servizio di vendita è ampiamente soddisfatto dalle private e patentini limitrofi alla zona di gara e che subirebbero un notevole pregiudizio economico dalla nuova istituzione. L’ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.
4. Sigg. Martignoni Lorenzo e Di Vaira Roberta rispettivamente titolari delle Rivendite n.1 e n.11 in Carate Brianza (Mb) in merito alla nuova istituzione in Carate Brianza (Mb) Via Francesco Cusani segnalano che l’attuale servizio di vendita è ampiamente soddisfatto dalle private e patentini funzionanti nel Comune di Carate Brianza che subirebbero un notevole pregiudizio economico dalla nuova istituzione. Aggiunge inoltre il Sig. Martinoni che la zona di gara comprende appena due locali potenzialmente idonei ad ospitare una rivendita. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/13 nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività ovvero potenzialmente idonei) sufficiente ad espletare una procedura di gara. L’ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.
5. Sig. Grugni Carlo titolare della rivendita n. 7 in Abbiategrasso (Mi) in merito alla nuova istituzione in Abbiategrasso in Via Galileo Galilei 62 segnala che sia il Comune sia la zona di gara individuata sono sufficientemente serviti dalle private e dai patentini già funzionanti. L’ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.

6. Sigg. Loschi Daniele e Arasi Giovanni rispettivamente titolari delle rivendite n. 32 e n.8 in Saronno (Va) in merito alla nuova istituzione in Saronno (Va) Via Togliatti osservano che non sussiste alcuna carenza di servizio dal momento che le esigenze di rifornimento sono già adeguatamente soddisfatte dalle Rivendite n. 32 , 8 e 10 di Saronno, attive nella medesima zona. Specificano, inoltre, che i locali commerciali presenti nella zona di gara sono ad una distanza compresa tra i 268 e 289 mt dalla Rivendita n. 32. L'ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.
7. Sig. Minotti Luca titolare della rivendita n. 6 in Ponte San Pietro (Bg) in merito alla nuova istituzione in Via San Clemente osserva che l'attuale servizio di vendita è ampiamente soddisfatto dalla sua rivendita e che subirebbe un notevole pregiudizio economico dalla nuova istituzione. L'ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.
8. Sigg.re Della Rovere Giovanna e Mazzega Fabbro Lucia rispettivamente titolari delle rivendite n.756 e n.1095 in Milano in merito alla nuova istituzione in Via Meloria a Milano osservano che la zona di gara individuata è sufficientemente servita dalle private già funzionanti nella medesima zona. L'ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal decreto.

Quanto sopra premesso il Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

APPROVA

il piano definitivo, allegato al presente provvedimento, per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dello Ufficio, ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'agenzia.

Milano, 29/12/2015

IL DIRETTORE
Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/93

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO
1° SEMESTRE 2016

Provincia	Comune	Zona di Gara
BG	BREMBATE DI SOPRA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Locatelli Bruno dal civico 3 al civico 11 (solo numeri dispari)
BG	PEDRENGO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Tonale da inizio al confine comunale
BG	PONTE SAN PIETRO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via San Clemente dal civico 50 al civico 74 (solo lato pari)
BS	AZZANO MELLA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Niga dal civico 60 al 62 (solo lato pari) ad esclusione dei locali adibiti all'attività di Market e di sala giochi/VLT
BS	BAGNOLO MELLA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Viale Stazione 24 angolo Via Trento escluso supermercato "I-talmark"
CO	MARIANO COMENSE	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via San Francesco dal civico 3 al civico 37 (solo lato dispari)
CO	OLGIATE COMASCO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Liancourt dal civico 38 al civico 40 (lato pari), dal civico 35 al civico 41 (lato dispari) ad esclusione dei locali adibiti a sala giochi e raccolta scommesse – Via Enrico Fermi dal civico 1 al civico 9 (solo lato dispari)
CO	SOLBIATE	Tutti i locali commerciali idonei situati nel Comune di Solbiate – Frazione Concagno
MI	ABBIATEGRASSO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Dante dal civico 88 al civico 100 (solo civici pari)
MI	MILANO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Meloria dal civico 20 al civico 24 (solo lato pari) e in Viale Scarampo da Via Meloria a Via Veniero
MI	PARABIAGO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Luigi Einaudi dal civico 13 al civico 39 (solo lato dispari) ed in Piazza Volontari del Sangue
MI	PREGNANA MILANESE	Tutti i locali commerciali idonei situati in Piazza della Costituzione
MB	ARCORE	Tutti i locali commerciali idonei situati in Piazza Pertini dal civico 1 al civico 28 pari e dispari
MB	CARATE BRIANZA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Francesco Cusani dal civico 97 al civico 115 lato dispari e dal civico 34 al civico 42 lato pari
MN	BORGO VIRGILIO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Nuvolari dal civico 51/a al civico 55/a e relativi subalterni
SO	MAZZO DI VALTELLINA	Tutti i locali commerciali idonei siti in Piazza S. Stefano tutta e Via Mortirolo tutta
SO	SAMOLACO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Località Era del Comune di Samolaco
VA	BREBBIA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Trento dal civico 21 al civico 37 (solo numeri dispari)
VA	MALNATE	Tutti i locali commerciali idonei situati in Piazza Libert�
VA	SARONNO	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Togliatti dal civico 21 e subalterni al civico 27 (solo civici dispari)

Milano, 29/12/2015

Il Direttore
Dott. Fabio PACELLA
f.to Pacella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993